

Alfredo Viggiano

**Dallo stato paterno all'età dei codici.
Aspetti sociali delle pratiche giudiziarie nei territori veneti tra
caduta della Repubblica e Restaurazione.**

in *L'area altoadriatica dal riformismo veneziano all'età napoleonica*, a cura di F. Agostini, Marsilio
Venezia 1998, pp. 247-271

I codici e l'impatto dei codici. E' questo uno dei temi forti della storiografia - giuridica e sociale - che si è occupata dell'età napoleonica. Al di là della congiuntura epocale in cui i codici hanno visto la luce, la valutazione sui loro contenuti e sulle modalità della loro ricezione è stata fortemente influenzata da considerazioni di natura ideologica. Si è così presentata un'ampia gamma di letture: da chi vede nella realizzazione dei codici napoleonici uno dei momenti di affermazione di una lunga tradizione che affonda le radici nella critica rinascimentale del diritto romano, che coinvolge prima la cultura giansenistica e poi razionalistica e utilitaristica settecentesca¹, a chi vi scorge piuttosto il trionfo pieno dei valori della borghesia², dividendosi poi sull'interpretazione da attribuirvi: volontà di spoliazione e di dominio da una parte, razionalità ed equità, dall'altra. L'opera di codificazione - civile, penale, commerciale, le procedure - viene così lodata o vituperata come una delle cellule di base, quasi come il momento costitutivo della modernità. In questo senso le differenti opinioni convergono: la grammatica e la sintassi del potere che caratterizzerà le vicende costituzionali degli stati otto e novecenteschi, e soprattutto la netta cesura rispetto ai regimi presistenti, *appaiono* inserite in un moto teleologico sorretto da un'intrinseca razionalità politica.

¹ Cfr. a questo proposito A. J. Arnaud, *Les origines doctrinales du Code civil français*, Paris 1969.

² J. Maillet, *Codifications napoléoniennes, développement économique et formation de la société française capitaliste*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 1973, pp. 111-130. In un'opera cronologicamente successiva a quella sopra citata A. J. Arnaud ha insistito sul carattere borghese della recezione del Codice civile, soprattutto a livello di recezione e interpretazione di norme nel periodo della Restaurazione, ed in generale nel corso dell'Ottocento, dove si allarga la divaricazione tra garanzia di diritti di proprietà e fortune borghesi, da una parte, ed emersione di altri e nuovi diritti; cfr. *Essai d'analyse structurale du Code civil français. Le règle du jeu dans la paix bourgeoise*, Paris 1973. Interessanti considerazioni a questo proposito avanza anche M. Sbriccoli, *Strutturalismo e storia del diritto privato. La regola del gioco nel gioco delle regole*, "Politica del diritto", IV (1973), 4-5, pp. 35-42. Una breve sintesi del dibattito è presentata da C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari 1979, pp. 133-141.

La crisi di un modello forte di statualità - delle categorie di centro e periferia, di sovranità e di privilegio - con cui si sono interpretate le funzioni costitutive delle realtà di antico regime, può credo ripercuotersi positivamente anche nella questione che vogliamo qui discutere per uscire dalle secche di un dibattito che ormai appare dotato di scarso *appeal*³. Quella dell'impatto dei codici, secondo categorie di lettura fortemente valutative quali modernizzazione e arretratezza, o funzioni corporative opposte a valori borghesi, è forse una questione mal posta.

La storiografia che si occupata di quella che con una buona dose di approssimazione può definirsi come la crisi definitiva dell'antico regime, ha proposto diverse interpretazioni del rapporto tra giustizia ed amministrazione. Semplificando di necessità un quadro ben altrimenti articolato, è possibile collocare all'interno di ampie famiglie ermeneutiche le principali letture della tematica di cui in questa sede si vogliono cogliere alcuni aspetti inerenti all'area geografica sottoposta, fino al 1797, alla Repubblica di Venezia. Una di queste interpretazioni insiste sul versante che si potrebbe definire teso a chiarificare gli aspetti sociopolitici e costituzionali del tema⁴. Da questo particolare angolo visuale è possibile cogliere come una lunga tradizione che si apre con l'assolutismo illuminato e che si chiude con l'età napoleonica ha prodotto la separazione di tipologie operative funzionali all'interno della struttura politica degli Stati. Tipologie che esistevano di fatto, nella prassi - quella giudiziaria e quella amministrativa - ma che nella teoria e nella strumentazione operativa di cui erano dotati i sovrani, nei modi di realizzazione della costituzione materiale erano avvinghiate l'una con l'altra, sovrapposte. La natura del potere nel continente sarebbe dunque connotata da questa fusione. E' stato rimarcato come le differenze profonde - quando si considerano "i rispettivi contesti sociali, la natura dell'ufficio, la qualità dei rapporti con i subordinati e con il potere"⁵ - che distinguono l'attività di un rettore veneto da quella di un legato pontificio o da quella di un podestà della Lombardia asburgica, l'operato di un giudice di pace inglese rispetto a quello di uno junker prussiano - le

³ Cfr. la ricca rassegna delle più recenti riflessioni in proposito di L. Blanco, *Tra "genesi", "crisi" e "fantasmi storiografici": note sulla più recente storiografia in tema di "Stato moderno"*, "Storia, amministrazione, costituzione", II (1994), pp. 259-294. Cfr. anche i saggi compresi in *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna 1994, e in particolare per la tematica qui evocata quelli di E. Fasano Guarini, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?* (pp. 147-176), e di C. Povolo, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia: un profilo* (pp. 207-221).

⁴ Per un approfondimento delle questioni qui solamente accennate cfr. R. Romanelli, *Introduzione. Magistratura e potere nella storia moderna*, in *Magistrati e potere nella storia europea*, a cura dello stesso, Bologna 1997, pp. 13-22.

⁵ L. Mannori, *Giustizia e amministrazione tra antico e nuovo regime*, in *Magistrati e potere*, cit., pp. 41-42.

differenze nette che configurano queste diverse attività si appiana molto quando si osservano le qualità del potere ed il tipo di funzioni loro assegnate.

Da questo punto di vista i personaggi citati “erano anzitutto titolari di una giurisdizione generale all’interno di un certo territorio” e proprio questa facoltà di “dire il diritto” - sulla quale tanto insistono teorici e pratici - “conferiva loro il potere di provvedere a tutte quante le urgenze della porzione di mondo affidata alle loro cure si trattasse di comporre un litigio tra vicini, di ordinare la riparazione di un ponte o di un argine, di punire l’autore di un furto o di levare una colletta”⁶. Questa struttura domina di fatto l’insieme dei rapporti ai più diversi livelli: dalla risoluzione di controversie sul pignoramento di beni rurali, alla disciplina regolante i danni campestri, fino alle modalità di esplicitazione delle controversie tra re e parlamenti nella Francia settecentesca. Secondo tali più recenti orientamenti di ricerca anche gli intendenti francesi di Luigi XIV e i commissari prussiani del Grande Elettore possono tranquillamente rientrare in questa tipologia più tradizionale, senza produrre alcuna crepa all’interno di essa. Un’interpretazione, questa, che di fatto tende a svalutare una lettura della statualità intesa come capacità di accentramento, di riduzione di autonomie determinata da una serie di pregiudizi statalistici ottocenteschi - e che pone una linea di cesura negli ultimi due decenni del Settecento - soltanto in alcune aree, non certo in quella veneta, e più decisamente nell’età napoleonica.

Altri indirizzi storiografici che si sono imposti hanno insistito, assai più che sulla forte capacità della teoresi giuspubblicistica di rappresentare ed in qualche modo di plasmare e legittimare i sistemi politici, sul cosmo complesso delle pratiche di potere⁷. Le realtà costituzionali che precedono il periodo napoleonico possono essere comprese a partire dai modi di composizione dei conflitti, dalle biografie dei loro protagonisti, da una lettura delle

⁶ *Ibidem*.

⁷ Cfr. ad esempio quanto scrive uno dei principali esponenti: A.M. Hespanha, *Storia delle istituzioni politiche*, Milano 1993, (decisamente influenzato su questo punto dalle tesi di M. Foucault sul carattere molecolare e onnicomprensivo dei meccanismi di potere, cfr. H. Dreyfus - P. Rabinow, *Michel Foucault: beyond structuralism and hermeneutics*, Chicago, 1981), evidenziando il legame tra crisi dell’organizzazione statale contemporanea e lettura del passato, p. 11-12: dal momento che molti dei modi di rappresentare il potere attraverso una serie di dicotomie quali pubblico/privato, giustizia/amministrazione, diritto/morale sono stati posti in dubbio, “la crisi ha indebolito la loro evidenza, iniziando anche a far sorgere dubbi sulla legittimità del loro impiego sul piano storiografico. Ma c’è di più. L’interesse destato dalle forme più quotidiane di manifestazione del potere e dei livelli oggi meno percettibili di organizzazione e di normazione sociali, ha liberato lo sguardo degli storici verso quelle manifestazioni del potere e del diritto dell’epoca precontemporanea che, scostandosi maggiormente dal modello liberal-rappresentativo e positivista-legalista, risultavano sistematicamente *non viste*”.

fonti dottrinali capace di coglierne il risvolto ermeneutico ed antropologico⁸. Emerge in tal modo l'esigenza di cogliere il processo di formazione del potere partendo dallo studio analitico di situazioni particolari, di *case history*. Secondo quanto emerge da numerose ricerche il carattere della statualità dominante nell'età moderna è quello di un allargamento delle reti di relazione attorno al sistema istituzionale, accompagnato dall'intensificarsi della comunicazione politica tra detentori dell'autorità e molteplici attori sociali. Il processo di legittimazione dello stato si intreccia con quello di legittimazione di una serie di altri poteri, che riesce a condizionare, ma da cui risulta a sua volta condizionato⁹. Di qui sortisce l'interesse per i protagonisti periferici di questa vicenda, per il ruolo di soggetti che sembrano incarnare i caratteri primari del commercio politico, quelli della mediazione e della negoziazione.

Si configura così una giustizia protettiva e patriarcale, sovente eterodiretta, priva di una carica progettuale, che rimanda al modello antico dello *Hausvater*¹⁰, assai più che all'immagine del sovrano *legibus solutus*, e che appare decisamente inclinata alla tutela degli equilibri sociali, alla difesa degli *iura* di ceti e di corpi istituzionalizzati. L'attività giurisdicente, direttamente esercitata dai rappresentanti del Principe rappresenta in tale contesto solo uno dei momenti - non certo quello maggioritario - della *costituzione giuridica*. Accanto ad essa, ad esempio, occupano un ruolo rilevante le pratiche arbitrali di

⁸ Un esempio particolarmente significativo della capacità di cogliere l'intreccio tra la dimensione teologica e giuridica con i comportamenti sociali è in B. Clavero, *Dictum Beati. A proposito della cultura del lignaggio*, "Quaderni storici", 86 (1994), pp. 335-363, e più in generale A.M. Hespanha, *Tradizione letteraria del diritto e ambiente sociale*, in *Giustizia, potere e corpo sociale*, a cura di A. De Benedictis - I. Mattozzi, Bologna 1994, pp. 23-35.

⁹ Appare opportuno distinguere a questo proposito tra 'legittimità' e 'legittimazione'. Cfr. su questo aspetto, A. Torre, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell'Ancien Régime*, Venezia 1995, p. 22. Il primo termine rinvia ad un insieme di norme ben definite ed omogenee con le quali un potere si connota e si fa riconoscere come tale. Con il secondo termine si vuole invece alludere ad un sistema aperto, attraversato da una continua conflittualità, all'interno del quale hanno primo rilievo atti rituali, pratiche possessorie. Di grande importanza anche le riflessioni di P. Bourdieu, *Les rites comme actes d'institution*, "Actes de la recherche en sciences sociales", 43 (1982), e le osservazioni di A. Izzo, *Legittimazione e società: una rassegna critica*, pp. 21-33; F. Borricaud, *Legittimità e legittimazione*, pp. 77-88; T. Luckmann, *Osservazioni sulla legittimazione*, pp. 141-150, tutte in *Legittimazione e società*, a cura di R. Cipriani, Roma 1986.

¹⁰ O. Brunner ha teorizzato una permanenza di lunghissimo periodo di tale modello; cfr. *La 'casa come complesso' e l'antica 'economica' europea*, in Id., *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, pp. 133-164. Per un'analisi più circoscritta cfr. D. Frigo, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'"economica" tra Cinque e Seicento*, Roma 1985. Sulla valenza costituzionale di un modello di gestione del potere che appare particolarmente radicato all'interno dell'area giuspublicistica italiana, cfr. L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994.

risoluzione delle liti¹¹. Il processo di rafforzamento dell'autorità pubblica si compie anche attraverso il riconoscimento dell'autonomia dei diversi e più o meno informali poteri dislocati sopra un territorio (dai collegi dei giuristi ai notai, dai *primi* del luogo ai feudatari). Permane, lungo tutto il Settecento, anche all'interno di strutture politiche che hanno manifestato una progressiva e più sofisticata articolazione dei sistemi di controllo sui diversi settori dell'amministrazione dello stato, il residuo dell'antica *iurisdictio*, e cioè di quella fondamentale esperienza medievale in cui l'esercizio della giustizia era l'unica funzione connotativa la *potestas publica* realmente "visibile"¹². "Potere di giudicare e potere di comandare - ha precisato Luca Mannori - continuarono ad essere inseparabili, sia nella pratica come nelle proiezioni teoriche"¹³.

La centralità dello *ius dicere* determina la disposizione dei governanti nei confronti dei sudditi: dal sovrano, che in questo contesto resta il supremo dispensatore di grazia¹⁴, agli ufficiali periferici. In questo ambito appare particolarmente significativa la riflessione di un nobile veneziano, Giacomo Nani, che nell'ultimo periodo della Serenissima, dopo aver compiuto l'esperienza di governo come rettore a Padova, redigerà un'opera destinata a circolare manoscritta, all'interno dell'ambito del patriziato, intitolata *Principi d'una amministrazione ordinata e tranquilla*¹⁵. Coloro che erano inviati ad amministrare le maggiori città della terraferma veneta avrebbero dovuto limitarsi ad una gestione quotidiana delle istanze politiche e giudiziarie che li raggiungevano. Si poteva ritenere inevitabilmente destinato allo scacco, a detta di Nani, ogni tentativo di *riforma*, di riorganizzazione dell'assetto istituzionale, di soluzione dell'annoso conflitto tra diritto veneziano e diritti locali.

La costruzione dello stato territoriale aveva di fatto moltiplicato la rete dei privilegi e delle esenzioni: la pluralità, ed il caotico sovrapporsi di diverse fonti e normative giuridiche - con l'instabile coesistenza di quella propria della capitale con quelle di origine romano-imperiale diffuse nel Dominio - costituivano una sorta di specchio di una

¹¹ Cfr. la raccolta di saggi in *L'infrajudiciaire du Moyen age a l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon 1996. Per la situazione italiana risulta particolarmente interessante il saggio ivi raccolto di M. Bellabarba, *La représentation des délits entre droit public et droit privé. L'infrajustice dans le criminalistes italiens de l'époque moderne*, pp. 55-67.

¹² Cfr. al proposito P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale*, Milano 1969.

¹³ Mannori, *Giustizia e amministrazione* cit., p. 49.

¹⁴ Cfr. per una particolare applicazione di questo termine A. Guery, *Le roi dépensier. Le don, le contrainte, et l'origine du système financier de la monarchie française d'Ancien Régime*, "Annales E.S.C.", 38 (1984), 6, pp. 1241-1269.

¹⁵ Biblioteca civica di Padova, CM. 125.

complessa realtà. Il sistema repubblicano tardosettecentesco da una parte dimostrava e sanciva, attraverso il fallimentare esito dei tentativi di riforma¹⁶, l'assoluta differenza e quindi l'inconciliabilità tra *iura* del principe e diritti dei sudditi; dall'altra, proprio a causa del formarsi di una zona costituzionale grigia, di un'incertezza di fondo, aveva favorito il crearsi di un solido tessuto connettivo di rapporti tra governanti e governati. Qui avevano conosciuto un fertile terreno di coltura ed erano state legittimate organizzazioni cetuali e corporative, cittadine e rurali. Qui erano proliferate forme articolate di *patronage*, si erano irrobustite reti clientelari. Indubbiamente non si tratta di fenomeni estranei allo sviluppo di altre realtà statali, ma che altrove erano più facilmente imbrigliati e istituzionalizzati, da realtà di potere più accentrate e meno disperse. L'acuta lettura microanalitica del processo di sclerotizzazione del governo della Serenissima presentata da Nani disegna un suggestivo paradosso. La denunciata separatezza tra mondo dello *stado da terra* e città marciana cela nella quotidiana tessitura della comunicazione politica, nei legami di fedeltà e di tutela che si stabiliscono tra rettori (sia quelli che rappresentano la Repubblica nei centri minori che quelli che raggiungono le realtà urbane più cospicue) ed *élites* locali, e nell'intraprendente attività che vede protagonisti avvocati e procuratori che assillano il numero esagerato di magistrature della capitale, una realtà di segno ben differente¹⁷.

L'apparente immutabilità delle leggi occupa uno spazio decisivo nel gioco che si stabilisce tra molteplici sistemi di privilegio, processi di legittimazione, moltiplicazione dei poli d'autorità, e forse consente che tra tali soggetti esplodano contraddizioni laceranti. E' con questo tipo di eredità, che non può essere definita semplicisticamente come arcaica, premoderna, che dovranno confrontarsi prima, più timidamente, il governo asburgico, quindi, con maggior decisione, quello francese.

Non la semplicistica visione dunque che vede una dialettica di resistenze e opacità - da una parte - contro la modernità, si situa al centro della riflessione intorno all'impatto dei codici sopra una non meglio identificata società. Appare opportuno a questo proposito focalizzare l'attenzione sulla ricerca di legittimità che vede protagonisti una molteplicità di attori sociali che rientrano a stento nella caratterizzazione del contrasto tra progresso/conservazione.

¹⁶ Cfr. sull'argomento le riflessioni di G. Cozzi, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, in Id., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Venezia 1982, pp. 394-412.

¹⁷ Per una proposizione della dinamica tra separatezza e integrazione quale strumento connotativo della costituzione dello stato veneto, cfr. il saggio di G. Cozzi, *Ambiente veneziano e ambiente veneto. Governanti e governati nel Dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in Id., *Ambiente veneziano e ambiente veneto. Saggi su politica, società e cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Venezia 1977, pp. 291-352.

In questo contesto il tema *dell'impatto* mi sembra apra uno spiraglio sul sistema complesso di mediazione tra corpi professionali (giudici, avvocati, giuristi, notai) e potere politico. Sarà su questo particolare aspetto della questione che soffermeremo la nostra attenzione. Il prestigio tanto spesso sottolineato attribuito dal governo napoleonico al mondo dei pratici del diritto delle opportunità di promozione sociale e professionale offerte ai singoli un sistema pur così gerarchicamente concepito, non deve far dimenticare alcuni aspetti che si pongono al centro della questione che stiamo cercando di definire e che appaiano - secondo varie modalità - strettamente interconnessi.

Gli oggetti privilegiati dell'indagine dovrebbero essere: 1) l'analisi dell'effetto di circolazione e di distorsione dell'immagine di un cosmo ordinato che il codice vuole trasmettere all'interno dei vari livelli dell'organizzazione giudiziaria; 2) i motivi e le caratteristiche di autoemarginazione o di esclusione determinata in via disciplinare che coinvolge una parte del ceto dei pratici del diritto di fronte ad un'esigenza di acculturazione tecnica; 3) i diversi e tutt'altro che scontati usi della memoria e della tradizione che svariati protagonisti adottano allo scopo di legittimazione personale e di delegittimazione di elementi concorrenti. *Pensiamo all'utilizzo dell'idea di Ancient Constitution proposta da Pocock per la storia del Seicento inglese*¹⁸, ma che sembra adattabile a diverse congiunture dominate da carenze o da vacanza di potere, e che (pertanto) si distingue da quella più generica invenzione della tradizione cui Hobsbawn e Ranger hanno dedicato una fortunata ricerca¹⁹; invenzione della tradizione che nasce nello stesso periodo e che assume caratteristiche più generalmente intercettuali, ed è maggiormente collegata al problema del sorgere e della natura del nazionalismo; 4) la natura in qualche modo polemogena delle nuove leggi e dei nuovi codici - contro uno dei caratteri di pacificazione - determinata da quello che P. Bourdieu ha definito la ricerca per l'appropriazione delle risorse simboliche legate al diritto, e che più concretamente è legato al tessuto esistenziale di scacchi, di invidie di risentimenti tipici della funzionarizzazione delle professioni che abbiamo citato.

¹⁸ J.C.A. Pocock, *The Ancient Constitution and the Feudal Law (A study of the English Historical Thought in the Seventeenth Century)*, Cambridge 1987.

¹⁹ E. J. Hobsbawn - T. Ranger (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino 1994. Per un critica alla posizione illuministica sottesa al progetto, esplicitata soprattutto nell'*Introduzione: come si inventa una tradizione*, di Hobsbawn, per cui tra i compiti dello storico ci sarebbe quello di disvelare la strumentalità che si cela dietro le costruzioni di identità etniche o patriottiche fittizie, di ricostruire la verità della storia, cfr. l'interessante volume di S. Bann, *The inventions of history. Essay on the representation of the past*, Manchester and New York, 1990.

L'attenzione di queste pagine dedicate alla delineazione di tale problema per quello che riguarda il Veneto non punta tanto ad un approfondimento del mondo ex-patrizio²⁰, quanto piuttosto di quel mondo notabile dell'ormai tramontato dominio da terra, meno conosciuto. E' a questo livello che si può misurare la capacità dei governi austriaco e francese di superare il diaframma che separava mondo della Terraferma dal mondo veneziano ponendo una reale parità di opportunità per tanti soggetti che verrebbe da dire non sono più sudditi, ma non sono ancora cittadini. Con una qualche dose di approssimazione si può affermare che tra i fini fondamentali sia di quello che possiamo definire come modello funzionariale giuseppino-asburgico e analogo modello napoleonico - in questo caso concordi - si possa scorgere una volontà di esautoramento 'dolce' del potere del patriziato veneziano, ed in generale del potere di controllo dei notabili cittadini sulla nomina e sul controllo dell'attività giurisdizionale. Tale progetto passava attraverso l'attivazione di un sistema di giustizia efficiente, capace di toccare, attraverso l'istituzioni di prime istanze territoriali rette da pubblici ufficiali, aree di confine, luoghi che nel corso dell'antico regime avevano conosciuto solo in modo indiretto e intermittente la giustizia del Principe.

Quando le armate napoleoniche mettono piede a Milano incontrano un personale burocratico e amministrativo già aduso alla pratica dei codici e alla disciplina di corpo²¹. La pace di Campoformido ha consegnato agli austriaci nello stesso turno di tempo una realtà politica ed istituzionale, quale quella dei territori fino ad allora sottoposti alla repubblica marciana, una situazione assai più confusa. I decreti emanati dal generale Wallis, sancendo la vigenza delle leggi operanti nel 1796 avevano provocato una formale rilegittimazione dei corpi particolari - pensiamo, ad esempio, ai tribunali feudali che vogliono affermare il vecchio diritto della "seconda istanza", ai collegi dei giudici cittadini che rivendicano privilegi concessi nel corso del Cinquecento, comunità e organizzazioni di valle che affermano la loro capacità di dire il diritto²². Per quanto provvisoria e precaria, nell'attesa di una legislazione più precisa per i territori che venivano definiti come ex veneti, l'applicazione dei decreti Wallis dovrà fare i conti con una massiccia e forse impreveduta in quelle dosi rinascita di un microlocalismo diffuso. Se i decreti erano stati

²⁰ Cfr. a questo proposito le riflessioni di M. Gottardi, *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca*, Venezia 1993, pp. 72-75; M. Simonetto, *Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca. Problemi e contrasti di potere in un'epoca di transizione, 1798-1805*, "Studi veneziani", n.s. XXVI (1993), pp. 117-151.

²¹ C. Capra, *Il Settecento*, in D. Sella - C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984, pp. 508-530; C. Mozzarelli, *Il modello di pubblico funzionario nella Lombardia austriaca*, "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", IV (1978), pp. 95-112.

²² Sul contenuto dei decreti Wallis in questo settore, cfr. Gottardi, *Venezia e l'Austria cit.*, pp. 14-20.

emanati allo scopo di assopire i conflitti e il disordine che avevano caratterizzato la breve stagione delle municipalità, di ristabilire la pace sociale, si può dire che fallirono nel loro scopo.

Suppliche e petizioni che singoli e comunità rivolgono al governo sono attraversate da una febbre saggistica, colorate dalle tonalità di una interessata e distorta rievocazione del passato. Uomini di legge e letterati di villaggio declinano la logica di un mito rurale e moderato che vuol saldare il passato veneziano al futuro imperiale, e che avrà modo di riapparire nel corso dell'età della restaurazione. I *riflessi storico critici su alcune vicende del 1797*, redatti a caldo dall'avvocato cenedese Pietro Carnelutti²³, appaiono interessanti a questo proposito.

Affermazioni simili risuonano in una miriade di questioni e controversie allo scopo di legittimare le più disparate aspettative. Una parte del notabilato del grosso borgo di Noale, ad esempio, nel corso del 1802 protesterà, chiedendo al governo austriaco la ricusazione del regio giudice Gio. Batta Carnielutti, che in passato aveva esercitato l'avvocatura a Camposampiero: si era infatti dimostrato eccessivamente inclinato a favorire un altro gruppo di pressione locale, quello del fittaniere Allegri, descritto come legato a circuiti finanziari sovralocali e di evidenti simpatie francesi: “quel zelo che anima l'eccellenza vostra alla giustizia (...) la interessi a riconoscere la situazione di un Paese nella Provincia Trevigiana spoglio delle inquiete cure e seduzioni della città sarebbe fatto per invitar la gente tranquilla alla vita beata della campagna se un tal genio investito d'autorità non fosse stato destinato a pressiedervi e a portarvi l'incertezza dei diritti, la trepidazione ed il delitto”²⁴.

La debolezza costituzionale di soggetti come Pietro Carnelutti - ribadita ed iterata dalle carte d'archivio - non denuncia solo la precarietà di un governo che espone i suoi rappresentanti alla berlina di un continuo aggiustamento di prospettiva con i poteri locali. Evidenzia anche la mancanza di un ceto di *civil servants* cresciuto all'ombra della Repubblica marciana e capace di adattarsi - nel suo complesso - alle esigenze di un nuovo regime. Neppure la massiccia ondata di suppliche di emigrati lombardi (per lo più mantovani), disposti ad occupare anche le cariche più infime e più faticose, che il governo austriaco recepisce con mille cautele tra 1799 e 1801, serve a sanare una situazione difficile. Occlusa dal sospetto governativo o deviata dalle troppe preoccupazione per la gravissima congiuntura politico-militare la politica del diritto asburgica non sembra scorgere nel mondo della terraferma veneta un nucleo di soggetti capaci ed affidabili.

²³ Cfr. quanto scrive P. Del Negro, *Proposte illuminate e conservazione nel dibattito sulla teoria e prassi dello stato*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. Arnaldi-M. Pastore Stocchi, V/2, Vicenza 1986, pp. 123-145.

²⁴ ASV, *I Dominazione austriaca, Governo*, b. 303.

L'avvento del codice era in questa congiuntura visto come una manna, l'occasione per una rigenerazione, la speranza per la nascita di un ceto nuovo di funzionari. Nel 1803 la corte di giustizia di Venezia cerca di scusare alcuni disordini che erano risultati palesi "nell'amministrazione della giustizia punitiva", lamentando il numero limitato di giudici che sedevano nelle corti del centro lagunare, "non proporzionato alla quantità de' processi"²⁵. Eccessiva infine la confusione poi tra leggi venete, leggi della Terraferma, leggi imperiali. Chiara al proposito la risposta di tono negativo: "non convenire di emanare verun provvedimento che comparito isolatamente non porrebbe rimedio al disordine. Si tratta infatti di dare alle giudicature di pace non solo una via da seguire nell'imputazione e nella formazione de' processi, ma un codice eziandio per farne l'applicazione all'evenienza dei casi".

In realtà a chi avesse saputo ben indagare non mancavano tecnici e pratici che nel mondo del dominio *da terra* nell'ultimo secolo di governo della Serenissima aveva dimostrato di sapersi muovere bene, ed anzi di aver saputo costruirsi sopra un piccolo capitale di fortune familiari e personali, negli interstizi e nelle contraddizioni delle sopra citate leggi venete e leggi della Terraferma, in un sistema cioè ancora non illuminato dalla luce del codice. L'analisi del profilo professionale e culturale del ceto degli Assessori può aiutare a comprendere meccanismi di funzionamento del potere e natura del rapporto tra governo repubblicano e qualità di gruppi corporati²⁶.

E cioè di quei tecnici del diritto incaricati di assistere i rettori veneziani nell'espletamento della loro attività giurisdizionale. Una legge del Consiglio dei Dieci del 1722 ha voluto introdurre il criterio di un controllo minimale sulla qualità degli aspiranti alla carica, delegando tale funzione alla magistratura degli Avogadori di comun. L'elementare esame consisteva nella dimostrazione, da parte dei soggetti che avevano ritenuto opportuno sottoporvisi, della classica prova di nobiltà per il corso di tre generazioni, e, da un punto di vista più tecnico, dell'avvenuto addottoramento presso lo Studio patavino. Se la legge sembra aver solo scalfito la pratica del più smaccato *patronage* che veniva esercitato dai patrizi veneziani e di aver ovviato ad alcuni scandali che si erano verificati in quella congiuntura, ci permette di conoscere fisionomie natali e aspirazioni di

²⁵ ASV, *I Dominazione austriaca, Governo*, b. 303.

²⁶ Una prima definizione del ruolo dell'Assessore nella cornice dei rapporti tra Venezia e la Terraferma nel corso dell'età moderna in C. Povolo, *Il Giudice Assessore nella Terraferma veneta*, introduzione all'edizione a cura dello stesso, *L'Assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifacio in Rovigo MDCXXCII*, Pordenone 1990, pp. 5-38.

quasi duecento soggetti che da quella data al 1797 si sono sottoposti alla prova prevista²⁷. Una parte consistente degli Assessori proviene da quelle realtà - borghi fortificati, *terre e castella* - che Giorgio Chittolini ha definito “quasi città”²⁸: Castelfranco e Cividale, Montagnana e Adria, Valdagno e Conegliano. Quel mondo cioè che l’esame della realtà del governo austriaco ci ha mostrato sguarnito di tutele costituzionali, terra di nessuno. Alcuni assessori non sembrano per nulla essere contrariati dal venir meno della repubblica aristocratica: uno dei *pamphlet* più interessanti edito nella breve stagione giacobino/democratica porta il titolo significativo di *L’assessore risorto dall’aristocratica oppressione*²⁹. Il già citato Pietro Carnelutti eleggeva quali esempi di perversione da non seguire alcuni soggetti provenienti dalla zona dell’alto Trevigiano come Perrucchini e Sarcinelli assessori a Verona e a Brescia nei giorni della caduta della Repubblica collocandoli nel girone di “coloro tratti dalla picciola nobiltà di terraferma, dalla classe dei legulei, gente avvezza da primi suoi anni a contender ad ognuno il proprio, a dar ragione a chi più loro porgeva (...) circostanze le quali unitesi in una sola persona formarono di essa il più intrepido rivoluzionario” .

Eppure se sovrapponiamo la lista dei nominativi che chiedono all’Avogaria nell’ultimo decennio della storia della Repubblica - soggetti tanto per intenderci nati tra il 1750 e la metà degli anni Sessanta - ad una lista analoga dei componenti delle corti di Terraferma del periodo napoleonico e austriaco notiamo una pressoché totale mancanza di collegamento. Le speranze iniziali di un inserimento all’interno di un sistema politico/giudiziario mondato dalla protervia patrizia, lascia spazio ad una vasta area di silenzio; si percepisce nettamente l’impressione di aspettative troncate. Si possono avanzare diverse ipotesi a proposito della smantellamento nel quindicennio che va dal 1800 al 1815 del ceto degli Assessori. Un’estromissione dal reticolo funzionariale che si accompagna a quella analoga e meglio conosciuta del personale delle Quarantie ed in generale dei soggetti che avevano servito la repubblica nelle podesterie dello stato *da terra*.

Seguiamo brevemente, tra le tante, due carriere tipo. Partiamo da Gio. Batta Alfieri, che il processo ci fa conoscere come nativo di Cocaglio “che è una terra nel territorio di Brescia, distante dalla città 12 miglia”³⁰. La “famiglia “ - si afferma - “visse sempre con

²⁷ ASV, *Avogaria di comun*, bb. da 596 a 606.

²⁸ G. Chittolini, “*Quasi città*”. *Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, in Id., *Comunità, città e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 86-104.

²⁹ L’intero titolo dell’opuscolo suona come: *L’Assessore risorto dall’aristocratica oppressione. Semplici cenni per qualunque libero giudizio o sia epilogo di varie circostanze accadute al cittadino Lorenzo Pelleati per occasione del sostenuto impiego di giudice del Maleficio di Brescia nel Reggimento dell’ex nobilhomio Antonio Savorgnan, fu podestà suia capitano in quella città, dedicati al Dio della verità*, Venezia, s.e., MDCCXCVII.

³⁰ ASV, *Avogaria di comun*, b. 597.

tutta civiltà e onorevolezza, avendo beni nel distretto di Cocaglio, et tien anco casa in quello di Brenno”. Appartiene all’ordine dei cittadini bresciani e vivendo nel distretto gode per questo di ampi privilegi. La prosapia che può essere, per quanto detto, apparentata con quella dei *cives silvestri* si era distinta nell’amministrazione del contado, nel governo dei ‘corpi territoriali’ che rappresentavano l’organizzazione cetuale dei comitatini³¹. Una onorevolezza acquistata a duro prezzo contraddistingue anche la vicenda di Vincenzo Cogo di Rovigo. Oppure di Luigi Tezza nativo di Longarone³². Il suo avo (faceva) *praticava* “negozi de legname e di carbon, avendo boschi di sua particolare ragione, e facendo anche comprende da altri negozianti (realizzava) spedizioni; commerciava anche in “biade, vini e formaggi”. Una accorta politica matrimoniale e l’esercizio della professione notarile avevano coronato la riuscita della famiglia.

E’ il compatto ma inquieto *demi monde* del notabilato veneto dei centri minori, Ceneda e Serravalle, Adria e Monselice, Castelfranco e Cividale, che si affaccia e si rappresenta in queste testimonianze, e si sovrappone alla presenza, abbiamo visto, meno ingombrante degli appartenenti ai collegi dei giudici delle città - soprattutto Vicenza e Padova -, che non ottenendo i frutti desiderati all’interno della loro patria, decidono di spendere le restanti opportunità al servizio della Repubblica. Il nuovo ordine seguito alla caduta della Repubblica ha probabilmente incrinato l’ambigua posizione costituzionale dei soggetti che abbiamo citato: il sapere tecnico e l’ottenimento della prestigiosa abilitazione nelle stanze del palazzo ducale veneziano serviva ad incrementare e a legittimare il prestigio locale di nuclei familiari capaci di legare in un complesso intrico di interessi gruppi eminenti delle città maggiori e frazioni del patriziato veneziano, ed era quindi giocato sulla occupazione di rendite di potere nell’arena locale. E non va che quindi interpretato come sganciamento di un’*open élite* dei commerci e della proprietà terriera dall’asfittica e improduttiva ragnatela degli obblighi e delle costrizioni clientelari che caratterizzavano le piccole patrie. Anzi queste erano tanto ambite e riempivano ancora l’orizzonte delle aspettative degli attori istituzionali, di cui abbiamo cominciato a cogliere qualche figura, che al momento di attuare una scelta decisa tra legittimazione burocratico-amministrativa, che veniva offerta dall’esterno dalla nuova techne del potere, da una parte, e, *dall’altra* sollecitazione ad irrobustire una fisionomia notabile (*grazie all’acquisto di terre offerte dalla politica*

³¹ Cfr. su questo argomento le ricerche di M. Knapton, *Il territorio vicentino nello Stato veneto del ‘500 e del primo ‘600: nuovi equilibri fiscali*, in *Dentro lo “Stado Italico”. Venezia e la Terraferma tra Quattro e Seicento*, a cura di G. Cracco - M. Knapton, Trento 1984, pp. 33-115; S. Zamperetti, *I “sinedri dolosi”. La formazione e lo sviluppo dei Corpi territoriali nello stato regionale veneto*, “Rivista storica italiana”, XCIX (1987), pp. 269-320.

³² ASV, *Avogaria di comun*, b. 597.

economica attuata nel Regno d'Italia, oppure, grazie ad una nuova dignità che caratterizzava l'opera di mediazione degli interessi e dei privilegi tra centri minori e periferia rappresentata dalla possibilità di occupare ruoli nei consigli dipartimentali, o ancora nell'occupare una carica di sindaco, al momento di attuare questa scelta) tanti soggetti si dimostreranno maggiormente inclini ... verso questa seconda opportunità. Si crea così - a questo livello istituzionale - un singolare ma comprensibilissimo paradosso nell'ultimo periodo austriaco e poi, molto più decisamente, nel corso di tutta l'età napoleonica tra un accrescimento delle possibilità di impiego e difficoltà di arruolamento di un personale affidabile.

La forza esemplarmente coattiva dei nuovi codici, per il legislatore napoleonico, non poteva essere annebbiata da soluzioni di continuità nel flusso decisionale che dalla testa del ministero di giustizia doveva raggiungere gli angoli più riposti del territorio: la tanto usata metafora della velocità della corrente elettrica funziona anche in quest'ambito. L'istituzione delle giudicature di pace nell'impero napoleonico - anche se notevolmente annacquata rispetto all'intenzione palingenetica che le costituzioni giacobine avevano loro attribuito - doveva rispondere a questa profonda esigenza di territorializzazione dell'autorità e di universalizzazione delle pratiche giudiziarie. Qui si possono misurare le distanze che separano i proclami ideologici o le buone intenzioni dalle capacità e dalle volontà di realizzarli: nei criteri di selezione del personale, nelle forme che assumono i conflitti con altri settori delegati al controllo periferico (*in primis* la polizia), nella stessa sistemazione logistica (ancora nel 1810 alcuni prefetti dei dipartimenti ex veneti Adriatico e Tagliamento lamentano la mancanza di un sede adatta per i giudici di pace, i quali sono costretti ad esercitare la loro attività assai poco agevolmente come ospiti di case private). In quest'ambito si misura ancora l'opacità della distinzione tra amministrazione e giurisdizione che rappresenta uno dei canali privilegiati, secondo quanto già accennato, di legittimazione del governo francese. Henrion de Pansey, uno dei maggiori magistrati dell'età napoleonica e dell'età della Restaurazione, nella sua opera *De l'autorité judiciaire dans le gouvernements monarchiques*³³ uscita nel 1810, aveva posto una nitida opposizione: l'organizzazione interna di tutta la società poggia su due basi principali *l'administration et la justice*. Due poteri che appaiono per loro natura distinti e che pertanto "doivent toujours être séparés". Amministrare è agire, è, scrive un altro grande teorico di questo periodo, l'azione vitale del governo: quella che provvede ad assicurare la *sureté general*, a

³³ Traggo questa e le successive citazioni da Mannori, *Giustizia e amministrazione* cit., pp. 59-60.

mantenere l'*ordre public*, e a soddisfare tutti i bisogni della società. La giustizia è ridotta a decidere su casi singoli ciò che la legislazione ha determinato in termini generali.

Eppure quando abbandoniamo la geometrica precisione degli enunciati e dalle stanze dei ministeri torniamo alla realtà dei dipartimenti veneti del Regno d'Italia scorgiamo senza fatica una continua e confusa mescolanza dei due principi: si percepisce anzi l'impressione che i soggetti istituzionalmente incaricati di operare sul territorio cerchino di creare il loro prestigio proprio negli interstizi, nelle zone liminali ed ambigue che la legislazione e l'opera di codificazione non hanno certamente cancellato: pensiamo ad esempio alla figura degli ispettori ed ingegneri del censo che giudicano su controversie confinarie tra comunità, e che in questa attività e nei procedimenti che li vedono protagonisti sono chiamati tra 1807 e 1811 a decidere della vigenza e della validità di diritti possessori determinati da cippi confinari, o dalle sentenze delle defunte magistrature dei deputati sopra i beni comunali o dei provveditori sopra feudi. Numerose questioni che vedono coinvolti giudici di pace configurano una serie di casi esemplari di quanto detto. Nel 1808, ad esempio, il giudice di pace di Aquileia denuncia al regio procuratore della corte di giustizia civile e criminale dell'Adriatico il sindaco di quel comune Giovanni Sandrigo, accusandolo di aver occupato la sua giurisdizione, "assolvendo i rei a piacere" senza nulla comunicargli.

Nel corso del 1810 i tribunali d'appello del Regno d'Italia sono chiamati ad obbedire a un ordine ministeriale che dispone la stampa di alcune sentenze che una commissione tratta dal collegio giudicante delle stesse corti avesse ritenuto di particolare rilevanza ed esemplarità³⁴. La silloge di casi che così viene portata ai torchi appare decisamente marcata da un'ottica venezianocentrica: vagheggia infatti l'integrazione tra alcuni istituti giuridici tipici del passato repubblicano e la precisione dei codici napoleonici. Questo è tuttavia solo uno degli aspetti, quello maggiormente appariscente, di una questione assai più complessa. La richiesta di rendere pubblici provvedimenti palesa l'intenzione disciplinante del sovrano: insieme strumento di conoscenza e di creazione di regole, attraverso un canale parallelo a quello ordinario della legislazione. Nello stesso tempo tale esigenza lascia trasparire non solo una pronunciata conflittualità tra tribunale d'appello

³⁴ *Collezione delle decisioni più interessanti rese dalla Corte d'Appello di Venezia, redatte e pubblicate per ordine di Sua Eccellenza il Sig. Senatore Gran Giudice Ministro della Giustizia da una commissione tratta dal seno della Corte suddetta*, I-II, Venezia 1812. Un tentativo di inquadramento della silloge di casi giudiziari della corte d'appello di Venezia in A. Viggiano, , *I "tiranni de' tribunali" e i "filosofi legislatori". Magistratura e politica in età napoleonica: l'esempio veneziano*, in *Magistrati e potere nella storia europea*, cit., pp. 147-168.

della capitale e corti dislocate nella Terraferma, ma anche differenze sostanziali tra togati e procuratori regi che siedono all'interno di un medesimo grado di giudizio, tra istanze d'appello del Bacchiglione, del Tagliamento, dell'Adige e corti pedanee.

Quello che ai fini della nostra analisi appare importante rimarcare è che solo uno degli *exempla* dedicati alla stampa riguarda le giudicature di pace. Difficile ipotizzare, in mancanza di documenti di supporto, quali possono essere i motivi che hanno portato ad una così carente rappresentazione della giurisdizione di base. L'intuizione che al fondo del sistema delle Giudicature si situava - quasi un retaggio delle origini giacobine-rivoluzionarie - una sorta di *méfiance des juges*, di sospetto verso la cultura formalistica e particolare del *corp* dei legisiti. La dannosa commistione di elementi politici e discrezionali, la pericolosa prossimità con le emozioni e le istanze della società che sembrano connotarne in misura decisiva l'agire, rendono il giudice di pace un soggetto sospetto, possono far sollevare il dubbio se appartenga a tutti gli effetti al ceto dei magistrati.

Il caso che stiamo per analizzare appare assai interessante a questo proposito. La questione della fungibilità della nuova categoria di "abuso di potestà d'ufficio", prevista dal "codice de' delitti austriaco" allora vigente, in sostituzione dei titoli, con i quali in precedenza si era revocato in dubbio l'operato degli 'ufficiali', che si richiamavano maggiormente ad un sistema di riprovazione morale - la corruzione -, dietro la schermo della discussione tecnica rivela una trama complessa. C'era da decidere - e su questo si opporranno le due diverse ermeneutiche della corte di giustizia di Vicenza che aveva giudicato in primo grado e la superiore istanza veneziana - se dovessero rientrare nelle maglie della nuova disciplina e sotto quale fattispecie dovessero essere catalogati i comportamenti amministrativi tenuti, nel corso del 1808 dal titolare della giudicatura di Arzignano, nel dipartimento del Bacchiglione, Gianmaria Sguerzi, e del suo cancelliere Francesco Trevisi. Oltre al problema della definizione degli *status* e del sistema degli onori e delle prerogative, la questione sollecitava anche il problema latamente politico della legittimità che si doveva attribuire ad un sistema normativo, quale quello asburgico, il cui profilo costituzionale si avvicinava per molti aspetti a quello francese, ma che era figlio di un Paese nemico. La discussione tecnica che seguirà si scompone su una molteplicità di piani, etici, tecnici, morali, linguistici.

Il regio procuratore presso la corte di giustizia del capoluogo berico aveva istituito "una informazione d'ufficio", si era recato di persona sul luogo, aveva analizzato i registri dell'ufficio, aveva convocato i due inquisiti, aveva infine esteso un referto per il ministro della giustizia e ne era stato lodato. Mosso da una parte da un eccesso di zelo, questo soggetto aveva rinverdito nel bene e nel male i fasti dell'*arbitrium* che aveva segnato

l'attività del rettore veneziano in Terraferma. In assenza di norme precise che soddisfacessero la ricca casistica umana che si proponeva alla sua attenzione, si era deciso ad operare l'uso discrezionale della sua buona coscienza. Aveva condito il tutto con il gradimento di sportule ed onoranze offerte dai suoi interlocutori, che faticavano a comprendere come il giudicante fosse ormai il funzionario del governo - dotato di un regolare stipendio - e non uno dei momenti della mediazione tra poteri locali e autorità centrale che abbisognava, per muoversi, di una qualche sollecitazione³⁵. "Lunga ed intralciata" era risultata per il procuratore generale la ricerca di prove con cui incastrare i due sottoposti. Alla fine aveva presentato alla corte di giustizia un capo d'accusa - l'abuso di potestà d'ufficio - e lo aveva specificato in alcuni "articoli d'imputazioni speciali": cinque nei confronti di Sguerzi, sette nei confronti di Trevisi. Il giudice di pace avrebbe dovuto rispondere di non aver saputo impedire "i disordini rilevati ne' registri colla giudiziale ispezione per assicurare la riscossione delle tasse e per procurare la pronta ed esatta spedizione degli affari"; di non aver saputo evitare "atti arbitrari" del suo sottoposto, che si era con successo proposto come "consulatore de' ricorrenti, ritraendone pagamento"; di aver concesso "pubbliche udienze" "contro la verità" in due casi e di aver apposto la sua firma a due sentenze che non aveva pronunciato di persona³⁶.

L'atto d'accusa, concludeva il procuratore, doveva ritenersi fondato in forza "del capo XI del Codice de' delitti austriaco". La corte correzionale aveva però ritenuto ammissibili solo due delle irregolarità opposte al giudice Sguerzi, ed il 19 novembre di quell'anno aveva deliberato in conseguenza. Immediata la reazione di chi aveva promosso il procedimento giudiziario: "peccante di nullità assoluta" doveva ritenersi l'atto del tribunale, "non potevassi procedere oltre senza sanarlo". La risoluzione del problema ermeneutico diventa decisivo per la soluzione del problema. Secondo il procuratore "il titolo del controverso delitto è unico, ed è qualificato *abuso di potestà d'ufficio*. Le circostanze rispettivamente opposte alli due accusati non sono che le risultanze del processo e formano i mezzi di prova del delitto medesimo. Ora debbono queste essere tutte riferite dal ministero pubblico, né compete alla sezione correzionale ammetterne alcune, altre rigettarne, ma deve solamente ammettere o rigettare il titolo del delitto, e lasciare poi alla Corte pesare la validità delle prove nel pubblico giudizio". Il tribunale vicentino aveva comunque negato l'assenso alla richiesta: il codice di procedura penale già attivato, all'articolo 402, affermava infatti che qualora l'atto d'accusa avesse contenuto "più delitti o

³⁵ *Collezione*, I, pp. 203-212.

³⁶ *Collezione*, I, pp. 204-205.

più circostanze qualificate dalla legge aggravanti il fatto principale, o divisibili dal medesimo”, si poteva procedere separatamente³⁷.

Ad una sola scorsa dell'attività legislativa del ministero tra 1806 e 1808 si evidenzia lo sforzo di attivare istanze giudiziarie di base, quali le giudicature di pace e i tribunali di prima istanza, che risultassero capaci di imporre l'immagine della nuova legittimità dell'Impero. Pensiamo alla centralità che è stata attribuita dal legislatore napoleonico alle corti pedanee nell'opera di collegamento e di assorbimento, in seguito all'attivazione dei nuovi codici, di cause civili e penali iniziate sotto un diverso regime e sottoposte pertanto alle regole di una diversa normativa. Il decreto del 10 giugno 1807 - considerate tra le diverse fonti il “Regolamento organico per la giustizia civile e criminale”, “il Codice di procedura civile e criminale, la norma interinale criminale, il regolamento del processo civile, il codice dei delitti vigente nelle ex Province venete” - disegna con precisione attribuzioni e competenze delle diverse aree di giurisdizione, “considerando esser necessario di provvedere al regolare corso delle cause che si trovano pendenti all'epoca dell'attivazione dei Codici di procedura civile e criminale; considerando la convenienza di accelerare la soppressione dell'uso dei metodi in addietro veglianti, e l'unità del sistema giudiziario, ed insieme l'opportunità di non alterare le forme colle quali sieno già introdotte e contestate le liti”³⁸. Per tale motivo controversie che a quella data risultavano ancora pendenti presso “i giudici conciliatori” avrebbero dovuto essere concluse dai giudici di pace; quelle contestate di fronte a “pretori, luogo-tenenti, o altri giudici o tribunali di prima istanza” dovevano essere devolute alle nuove corti di prima istanza”.

Appare comunque evidente l'intenzione disciplinante delle norme citate: l'ampio settore del sistema di risoluzione dei conflitti per opera di *arbitri* e di *amicabili compositores* doveva essere sottratto alla competenza di poteri diversi diffusi nella società che qui non sono specificati, ma che possono essere riconosciuti nell'autorità dei tribunali feudali, nelle commissioni dei consigli civici, nel sapere detenuto dai colleghi dei giureconsulti e dei notai, ma anche nel ruolo - non definito da leggi e regolamenti - occupato da sindaci e *meriga* di comunità rurali, nell'attivismo di gruppi confraternali, nella protezione di famiglie eminenti.

L'arcaicità delle strutture statali dell'ex stato veneto, e la sua natura bifronte, nella scissione schizofrenica tra stato *da terra* e stato *da mar*³⁹, obbligano talvolta ad annacquare l'assunto geometrico ed universalistico dei codici napoleonici. A leggere il decreto regio del

³⁷ *Collezione*, I, pp. 207-208.

³⁸ *Bollettino delle leggi*, decreto n. 98 del 10 giugno 1807, pp. 294-300.

³⁹ A. Viggiano, *Lo specchio della Repubblica. Venezia e il governo delle Isole Ionie nel '700*, Verona 1998.

15 maggio 1807 risultano ad esempio trasparenti le difficoltà di tradurre l'attivazione del *Code* nelle province di Dalmazia e Albania, in un settore strategico quale quello delle "successioni testate ed intestate"⁴⁰. Il primitivismo della regione dei Morlacchi, già oggetto di curiosità e progetto di riforma nel corso del secondo Settecento⁴¹, obbliga il legislatore ad escogitare un impatto dolce, a pensare una forma di conciliazione con le eredità dei governi passati. In questo senso viene decretata la parziale vigenza di una *terminazione*, risalente al 2 novembre 1754, emanata dal provveditore generale in quelle regioni, Francesco Grimani, "la quale stabilisce la forma da praticarsi per l'applicazione degli atti di ultima volontà, nella parte dei paesi di Dalmazia ed Albania, in cui non esistono notai legalmente riconosciuti". Il governo napoleonico recepisce la parte dispositiva del vecchio decreto del rappresentante veneziano nella parte in cui delega a parroci e cappellani locali, in mancanza di abilitati al tabellionato, la recezione dei testamenti, ma lo modifica nella sezione in cui si prevedevano le modalità di controllo burocratico. Le cedole testamentarie, che secondo Grimani dovevano essere depositate presso le cancellerie pretorie, da quel momento in avanti sarebbero state conservate nelle stanze delle nuove giudicature di pace. Il titolare della carica avrebbe dovuto stendere il processo verbale della "remissione" del documento, "e previa la di lui esteriore sottoscrizione ed apposizione del sigillo del suo ufficio sull'involto che lo contiene e lo fa riporre nel proprio archivio".

Era dunque il livello delle ex podesterie, vicariati, borghi privilegiati sotto l'ex dominio della Serenissima, quello in cui lo scontro di logiche differenti, tra tradizioni notabili locali, eredità del veneto patrizio governo, nuove esigenze determinate da una struttura di controllo burocratica e centralizzata, si faceva più lacerante. Le leggi comunali che si stanno attivando nel corso di questi anni rendono di fatto anacronistica, non funzionale, l'aspirazione al ruolo di *civitas*, o la costruzione di un rapporto privilegiato, di natura paternalistica e clientelare, con i membri dell'*élite* della capitale, che aveva modulato il rapporto tra ceti eminenti di tante piccole patrie dello Stato *da terra* e centro del potere, nel corso dei secoli dell'età moderna.

⁴⁰ *Bollettino dello leggi*, decreto n. 75 del 15 maggio 1807, pp. 257-259. Centrale appare nell'attenzione di una parte consistente dell'*élite* intellettuale e politica napoleonica l'attenzione per la condizione della Dalmazia e dell'Albania. Basti pensare alla ricca silloge di inchieste contemporanee di carte che risalgono al periodo di governo della Serenissima conservate nell'archivio Scopoli, Biblioteca Civica di Verona, e all'importanza dell'azione in Dalmazia di Vincenzo Dandolo, su cui cfr. P. Preto, *Un "uomo nuovo" dell'età napoleonica: Vincenzo Dandolo politico e imprenditore agricolo*, "Rivista storica italiana", XCIV (1982), pp. 73-77.

⁴¹ Cfr. su questo tema F. Venturi, *Settecento riformatore*, V/2, Torino 1990.

E' il brusco annullamento della morfologia della preminenza - nella nuova divisione tra comuni di prima, di seconda e di terza classe, basata su criteri geografici, economici e demografici - che obbliga parti cospicue della società locale ad un corso accelerato di alfabetizzazione politica e istituzionale. La possibilità di costituire la sede di una viceprefettura, il non essere degradata a comune di terza classe, l'essere eletta a capitale di un *cantone* rappresenta la massima aspirazione di tante realtà territoriali del Veneto. In quest'ambito si gioca la partita della legittimazione di famiglie e di gruppi di potere. Qui ci troviamo già in una sfera di dislocazione e organizzazione di funzioni autoritative legate al nuovo ruolo dell'amministrazione, sganciata dai tradizionali compiti di risoluzione in via giudiziaria dei conflitti, che rappresenta certamente l'elemento di maggior novità della costruzione dello stato napoleonico. E tuttavia il modo rapido ed informale di intervenire e di sanare i dissidi tipico del progetto amministrativo napoleonico non poteva non apparire agli occhi dei governati che come una decisiva frattura rispetto all'insieme delle pratiche di potere del trascorso governo marciano. Il luogo, fisico e architettonico, dove si pronunciava la giustizia, dove si risolvevano i litigi più annosi, poteva essere giudicata dai teorici del nuovo come un'ingombrante metafora di tutto ciò che ostava alla modernizzazione delle strutture pubbliche. D'altra parte poteva costituire per una molteplicità di soggetti uno dei segni di un'identità civica, minata dall'erosione di ambiti di privilegio.

L'insieme delle attività che si svolge attorno e all'interno delle corti di giustizia può così risultare funzionale al recupero strumentale di uno *ius loci* peculiare, e rappresentare uno dei momenti di costruzione della memoria storica. Anche nei dipartimenti veneti dell'impero napoleonico, ed in seguito in quelli del Lombardo-Veneto asburgico dell'età della Restaurazione, si assiste alla nascita di "comunità immaginate"⁴². Un fenomeno che sembra accompagnare l'ingresso di enti territoriali minori all'interno di strutture statuali nuove e dotate di un maggior grado di complessità rispetto a quelle che le avevano cresciute. Gli smottamenti della storia ed i repentini passaggi di autorità obbligano dunque gli attori istituzionali a continui aggiustamenti del loro atteggiamento nei confronti delle istituzioni di potere.

Cerchiamo di cogliere il rapporto tra la robustezza costituzionale di questo microlocalismo veneto e una serie di tragitti esistenziali. La natura della divisa funzionariale si costruisce assai faticosamente tra 1800 e 1815. Ed è proprio questa sorta di incompleta formalizzazione, di opacità che avvolge il corpo burocratico, soprattutto nei suoi livelli inferiori, a determinare il tono dell'atteggiamento di tanti individui nei confronti

⁴² B. Anderson, *Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi*, Roma 1996.

di troppi instabili e transeunti poteri. Se torniamo a volgere la nostra attenzione verso i giudici di pace, al materiale episodico e frammentario che possiamo ancora frequentare, cogliamo una notevole articolazione nella costituzione e negli atteggiamenti di un corpo che avrebbe dovuto avvicinare il mondo delle campagne alle logiche dell'autorità politica centrale. In tale contesto anche la ricerca di legittimazione degli stessi giudici di pace seguiva un andamento intermittente. Non poteva che adattarsi alle diverse congiunture.

Soprattutto tante storie ci mostrano come non fosse ancora determinata con evidenza quale dovesse essere la fonte presso la quale ottenere quella legittimazione: il sistema delle comunità amministrate? La fedeltà alle logiche dell'ufficio? La capacità, dimostrata attraverso uno zelo che potremmo definire politico-missionario, di ottenere onore e prestigio dai livelli superiori di giurisdizione, con conseguenti opportunità di progressi di carriera? I trapassi di regimi politici fanno emergere tipologie conflittuali che come correnti carsiche faticano ad apparire nell'ordinaria gestione delle istituzioni. Ma quello che più interessa in questa sede è l'intreccio tra aspettative, previsioni, timori dei diversi protagonisti istituzionali (ufficiali giudiziari, notabilati locali) posti di fronte alla categoria del mutamento e rappresentazioni del proprio agire che gli stessi offrono. Il presidio di governo asburgico tra 1815 e 1818 si trova ad essere investito da una serie di istanze che si concentrano su diverse figure di giudici di pace e cancellieri installati nella loro carica nel corso del Regno d'Italia, e propongono con urgenza la risoluzione del dilemma: giubarli o assorbirli nelle maglie del nuovo sistema giudiziario in via di formazione offrendo loro un'ulteriore possibilità⁴³? Vale la pena di notare come le indagini per accertare la verità siano affidate in tutti i casi allo strumento agile e preciso della polizia, che solitamente offre la soluzione più anodina, presenta la possibilità di una mediazione politico-sociale che viene facilmente recepita dalle parti in causa e dallo stesso governo centrale.

Pensiamo, ad esempio, all'accusa che accomuna nell'esilio e nel degradamento Pellegrino Zen ex nobile veneziano ed ex giudice di Pace ad Auronzo, in Cadore, e l'avvocato Marc'Antonio Crivellari, 63 anni, già patrocinatore presso i tribunali della Repubblica marciana. Quest'ultimo era stato sospeso dal suo impiego per aver segnato "un falso pagherò" nel corso di un'importante causa civile. Per questo aveva implorato "la cognizione d'un regolare processo politico onde sia riconosciuto se in fatto egli meritava un tale castigo". Nel 1816 aveva anche tentato la via di una nuova carriera intuendo correttamente la predilezione della dirigenza asburgica per il mondo della precisione delle mappe catastali e delle rilevazioni d'estimo, appoggiandosi in veste di *ajutante* ad un geometra censuario. Aveva, tuttavia, ben presto "cessato da quell'impiego non confacente

⁴³ ASV, *Presidio di Governo*, b.221, fasc. 2/2.

alle sue inclinazioni”, virando verso l’antico vizio del “cavillo forense”. In questa veste aveva conosciuto un certo successo prima a Pieve di Cadore, quindi ad Auronzo. Il tribunale d’appello di Belluno, che ha recepito una serie di querele che indicano nel causidico il soggetto colpevole di una innaturale moltiplicazione dei conflitti, stigmatizza anche “l’intrinseca amicizia”, la protezione che Zen gli ha fornito - forse il riflesso di un antico rapporto gerarchico tra nobile di Quarantia e patrocinatore presso le stesse corti. Un rabbuffo a Pellegrino Zen, che resta comunque “onesto e riputato funzionario”, e la proibizione a Crivellari di sostenere il patrocinio legale in quella specifica giurisdizione, costituiscono gli atti conclusivi della vicenda.

Se tra le motivazioni della denuncia che dalla zona dolomitica ha raggiunto Venezia possiamo scorgere la cornice di sospettosità verso soggetti esterni che hanno provato a modificare la struttura degli instabili equilibri sociali di comunità montane, dietro l’indagine che si compie nello stesso periodo nei confronti di Giuseppe Pellegrini, giudice di pace a Thiene, non è difficile cogliere il risentimento di altri componenti dell’ordine giudiziario⁴⁴. La rappresentazione dell’agire dell’accusato che all’inizio sembrava segnata da un risentimento decisamente ‘politico’ - un giacobino originario, “pur troppo assorbito (...) dai primi vortici rivoluzionari, arringò alla testa di un corpo di Guardia Nazionale” con tutto un armamentario lessicale degno dei “demagoghi della Democrazia” - si era alla fine stemperata. Quelle restavano semplicemente delle “voci vaghe ed incerte”, ma erano servite ad incrinare la capacità contrattuale di Pellegrini, e questo bastava. I furori radicali del giudice si erano raffreddati e si erano ben adeguati alla linea moderata della politica giudiziaria del Regno d’Italia (“poi si contene a buona condotta”). Mancata l’occasione della palingenesi era subentrato il periodo del grigiore. “Possiede una grande facilità di dire - afferma il delegato di polizia incaricato della redazione del referato -, la quale per la picciolezza d’ingegno non diviene che un multiloquio”. La stesura di alcune sentenze civili gli avevano fornito qualche encomio, ma molti vi avevano scorto la mano “di qualche valente giuriconsulto della città”.

⁴⁴ASV, *Presidio di Governo*, b. 221, fasc. 2/5.